



CITTÀ DI **SAN BENEDETTO DEL TRONTO**



BILANCIO CONSOLIDATO per l'ESERCIZIO 2015

“GRUPPO
CITTÀ
di SAN BENEDETTO
del TRONTO”

(art. 11-bis, comma 2, lettera a, D.L.gs. n. 118/2011)

**BILANCIO CONSOLIDATO
AL 31/12/2015
STATO PATRIMONIALE**

ATTIVO		31/12/2014	31/12/2015	PASSIVO		31/12/2014	31/12/2015
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE				A) PATRIMONIO NETTO			
TOTALE CREDITI vs. PARTECIPANTI (A)		0,00	0,00	Fondo di dotazione		76.277.217,97	76.276.985,59
B) IMMOBILIZZAZIONI		0,00	0,00	Riserve		20.374.000,74	16.719.305,37
I) Immobilizzazioni immateriali		0,00	0,00	da risultato economico di esercizi precedenti		6.910.794,67	1.914.688,45
1) costi di impianto e di ampliamento		2.126,00	444,32	da capitale		9.862.936,04	0,00
2) costi di ricerca sviluppo e pubblicità		40.061,11	21.409,70	da permessi di costruire		13.463.206,07	14.804.616,92
3) diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		20.915,63	16.509,14	Risultato economico dell'esercizio		8.001.302,11	7.780.559,25
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simile		258.170,97	241.325,53	Patrimonio netto complessivo della quota di pertinenza di terzi		0,00	0,00
5) Avviamento		307.584,00	0,00	Riserva di consolidamento (Fdo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi)		9.036.489,79	0,00
6) immobilizzazioni in corso ed acconti		776.207,42	781.422,40	Riserva per plusvalore di partecipazioni acquisite		-7.510.997,48	13.777.725,07
9) altre		12.894.922,72	10.403.783,76	Patrimonio netto di pertinenza di terzi		1.525.492,31	0,00
Totale immobilizzazioni immateriali		14.299.987,85	11.464.894,86	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		116.040.949,17	114.534.575,28
II) Immobilizzazioni materiali (3)		0,00	0,00	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		0,00	0,00
1) Beni demaniali		45.728.418,26	47.915.837,62	1) per trattamento di quiescenza		174.483,00	69.088,00
1.1) Terreni		61.304,01	61.304,01	2) per imposte		209.637,12	181.385,27
1.2) Fabbricati		9.708.743,00	9.443.696,38	3) altri		321.563,67	635.143,61
1.3) Infrastrutture		35.958.371,25	38.410.837,23	4) fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri		0,00	0,00
1.9) Altri beni demaniali		0,00	0,00	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		0,00	885.616,88
2) Altre immobilizzazioni materiali (3)		83.023.682,82	70.969.305,00	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		1.740.155,22	845.655,73
2.1) Terreni		12.851.930,10	6.178.166,68	TOTALE T.F.R. (C)		1.740.155,22	845.655,73
> a) di cui in leasing finanziario		0,00	0,00	D) DEBITI (1)		0,00	0,00
2.2) Fabbricati		42.937.863,46	40.512.877,73	- Debiti esigibili entro l'anno		0,00	0,00
> a) di cui in leasing finanziario		0,00	0,00	1) Debiti da finanziamento		25.625.337,04	18.859.329,88
2.3) Impianti e macchinari		21.277.460,75	21.170.736,26	a) prestiti obbligazionari		456.929,00	7.782.191,43
> a) di cui in leasing finanziario		0,00	0,00	b) w/ altre amministrazioni pubbliche		0,00	164.372,50
2.4) Attrezzature industriali e commerciali		2.665.664,94	1.354.927,12	c) verso banche e tesorerie		6.926.919,73	10.074.406,82
2.5) Mezzi di trasporto		231.285,55	254.762,51	d) verso altri finanziatori		18.241.488,31	838.354,05
2.6) Macchine per ufficio e hardware		80.098,41	36.661,08	2) Debiti verso fornitori		23.158.457,41	11.977.786,77
2.7) Mobili e arredi		191.379,50	134.037,60	3) Acconti		796.316,32	949.019,67
2.8) Infrastrutture		7.245,00	0,00	4) Debiti per trasferimenti e contributi		40.879,75	6.528.042,71
2.9) Diritti reali di godimento		0,00	0,00	a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		0,00	0,00
2.99) Altri beni materiali		2.780.755,21	1.327.236,02	b) altre amministrazioni pubbliche		0,00	1.877.811,73
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti		4.361.367,35	3.874.620,45	c) imprese controllate		0,00	1.182.054,00
Totale immobilizzazioni materiali		133.113.468,43	122.759.763,07	d) imprese partecipate		0,00	0,00
IV) Immobilizzazioni Finanziarie (1)		5.628.883,83	4.919.350,58	e) altri soggetti		40.879,75	3.468.176,98
1) Partecipazioni in		0,00	0,00	5) altri debiti		7.541.785,14	11.329.383,65
a) imprese controllate		898.359,50	188.844,25	> a) tributari		1.300.942,68	1.432.461,09
b) imprese partecipate (collegate)		4.727.935,33	4.727.922,95	> b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		644.350,44	1.417.185,99
c) altri soggetti		2.589,00	2.583,36	> c) per attività svolta per c/terzi (2)		2.690.326,62	0,00
2) Rettifica quote partecipazione		0,00	0,00	> d) altri		2.906.165,40	8.479.736,56
3) Crediti esigibili entro l'anno verso altre amministrazioni pubbliche		2.926.873,58	2.926.809,88	Totale debiti esigibili entro l'anno		57.162.775,86	49.643.557,68
a) imprese controllate		0,00	0,00	- Debiti esigibili oltre l'anno		0,00	0,00
b) imprese partecipate		0,00	0,00	1) Debiti da finanziamento		17.243.136,19	13.358.227,94
d) altri soggetti		2.926.873,58	2.926.809,88	a) prestiti obbligazionari		2.549.773,00	419.005,19
2) Crediti esigibili oltre l'anno verso altre amministrazioni pubbliche		13.631,00	7.757,50	b) w/ altre amministrazioni pubbliche		0,00	0,00
a) imprese controllate		0,00	0,00	c) verso banche e tesorerie		4.845.082,00	2.043.148,27
b) imprese partecipate		0,00	0,00	d) verso altri finanziatori		9.848.281,19	10.896.074,48
c) imprese partecipate		0,00	0,00	2) Debiti verso fornitori		127.701,00	55.141,29
d) altri soggetti		13.631,00	7.757,50	3) Acconti		0,00	0,00
3) Altri titoli		2.200,00	425,92	4) Debiti per trasferimenti e contributi		0,00	0,00
Totale immobilizzazioni finanziarie		8.571.588,41	7.854.343,85	a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		155.985.044,69	142.079.001,79	b) altre amministrazioni pubbliche		0,00	0,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE		419.588,83	303.205,00	c) imprese controllate		0,00	0,00
I) Rimanenze		419.588,83	303.205,00	d) imprese partecipate		0,00	0,00
II) Crediti esigibili entro l'anno		0,00	0,00	e) altri soggetti		0,00	0,00
1) Crediti di natura tributaria		18.531.550,76	18.054.487,47	5) altri debiti		1.048.776,09	991.509,24
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		0,00	0,00	> a) tributari		0,00	0,00
b) Altri crediti da tributi		18.531.550,76	18.054.487,47	> b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		0,00	0,00
c) Crediti da Fondi perequativi		0,00	0,00	> c) per attività svolta per c/terzi (2)		0,00	0,00
2) Crediti per trasferimenti e contributi		12.781.435,16	12.343.312,68	> d) altri		1.048.776,09	991.509,24
a) verso amministrazioni pubbliche		12.773.569,98	10.982.974,13	Totale debiti esigibili oltre l'anno		18.419.613,28	14.404.878,47
b) imprese controllate		0,00	0,00	TOTALE DEBITI (D)		75.582.389,14	64.048.436,07
c) imprese partecipate		7.865,18	81.621,78	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		0,00	0,00
d) verso altri soggetti		0,00	1.278.716,77	Ratei passivi		88.161,84	90.498,31
3) Verso clienti ed utenti		13.398.072,07	9.045.600,28	Ratei attivi		20.669.617,45	17.627.423,97
4) Altri Crediti		9.093.553,45	6.096.486,63	Contributi agli investimenti		15.054.392,33	12.949.024,89
a) verso Ferario		1.068.988,27	835.140,03	da altre amministrazioni pubbliche		15.054.392,33	12.949.024,89
b) per attività svolta per c/terzi		1.861.003,75	0,00	da altri soggetti		0,00	0,00
c) altri		6.163.561,43	5.261.346,60	2) Concessioni pluriennali		1.478.765,00	4.678.399,08
Totale Crediti esigibili nell'anno		53.804.611,44	45.539.887,06	3) Altri risconti passivi		20.757.779,29	17.717.922,28
II) Crediti esigibili oltre l'anno		0,00	0,00	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		0,00	0,00
1) Crediti di natura tributaria		0,00	0,00	TOTALE DEL PASSIVO		214.826.956,41	198.032.206,25
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		0,00	0,00	CONTI D'ORDINE		0,00	0,00
b) Altri crediti da tributi		0,00	0,00	1) impegni su esercizi futuri		0,00	228.481.429,00
c) Crediti da Fondi perequativi		0,00	0,00	2) beni di terzi in uso		0,00	319.440,00
2) Crediti per trasferimenti e contributi		0,00	492,68	3) beni dati in uso a terzi		0,00	101.606,511
a) verso amministrazioni pubbliche		0,00	0,00	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		0,00	0,00
b) imprese controllate		0,00	0,00	5) garanzie prestate a imprese controllate		0,00	0,00
c) imprese partecipate		0,00	0,00	6) garanzie prestate a imprese partecipate		0,00	0,00
d) verso altri soggetti		0,00	492,68	7) garanzie prestate a altre imprese		0,00	0,00
3) Verso clienti ed utenti		1.653.081,00	663.333,32	TOTALE CONTI D'ORDINE		0,00	228.902.475,51
4) Altri Crediti		670.763,23	321.309,96	0		0	0
a) verso Ferario		550.391,00	232.498,26	0		0	0
b) per attività svolta per c/terzi		0,00	0,00	0		0	0
c) altri		120.372,23	88.811,70	0		0	0
Totale Crediti esigibili oltre l'anno		2.323.844,23	985.135,96	0		0	0
Totale crediti		56.128.455,67	46.525.023,03	0		0	0
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI		4.356,00	0,00	0		0	0
1) partecipazioni		4.356,00	0,00	0		0	0
2) altri titoli		35.259,00	6.826,14	0		0	0
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		39.615,00	6.826,14	0		0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		0,00	0,00	0		0	0
1) Conto di tesoreria		1.280.244,81	7.615.898,50	0		0	0
a) Istituto tesoriere		1.280.244,81	7.615.898,50	0		0	0
b) presso Banca d'Italia		0,00	0,00	0		0	0
2) Altri depositi bancari e postali		729.751,65	1.342.232,24	0		0	0
3) Denaro e valori in cassa		6.944,96	20.714,58	0		0	0
4) Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		0,00	0,00	0		0	0
Totale disponibilità liquide		2.016.941,42	8.978.845,33	0		0	0
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		58.604.600,92	55.813.899,49	0		0	0
D) RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0		0	0
> 1) Ratei attivi		195.429,15	80.557,25	0		0	0
> 2) Risconti attivi		41.880,84	58.747,72	0		0	0
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		237.309,99	139.304,97	0		0	0
TOTALE DELL'ATTIVO		214.826.956,41	198.032.206,25	TOTALE DEL PASSIVO		214.826.956,41	198.032.206,25

BILANCIO CONSOLIDATO

AL 31/12/2015

CONTO ECONOMICO

		31/12/2014	31/12/2015
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	33.078.708,88	33.361.506,15
2	Proventi da fondi perequativi	902.517,59	95.449,96
3	Proventi da trasferimenti e contributi	9.717.972,55	9.717.972,55
> a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	12.034.029,70	9.717.972,55
> b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	139.413,16	5.957,45
> c	<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	141.823,71
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	13.906.536,21	16.146.113,01
> a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	694.557,37	746.026,73
> b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	81.730,08	84.983,54
> c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	23.953.992,57	16.573.712,74
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	-5.915,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	2.612.159,62	2.234.604,33
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.901.877,50	2.743.154,63
totale componenti positivi della gestione A)		75.398.986,47	64.292.885,62
		0,00	0,00
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		0,00	0,00
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	6.406.065,02	2.660.238,15
10	Prestazioni di servizi	19.581.700,45	18.550.294,38
11	Utilizzo beni di terzi	1.285.865,90	1.003.833,90
12	Trasferimenti e contributi	5.875.445,42	3.955.431,41
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	5.875.445,42	3.848.757,04
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	0,00	0,00
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	0,00	106.684,37
13	Personale	25.307.255,58	17.694.930,90
14	Ammortamenti e svalutazioni	10.827.816,33	8.656.451,80
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	3.969.585,61	4.013.694,69
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	5.353.281,00	4.593.368,82
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	1.504.949,72	52.191,74
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	49.795,29	-28.976,03
16	Accantonamenti per rischi	30.530,13	467.794,83
17	Altri accantonamenti	18.711,36	1.451.399,55
18	Oneri diversi di gestione	967.009,35	961.740,25
totale componenti negativi della gestione B)		70.350.194,84	55.373.139,14
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		5.048.791,63	8.919.746,49
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
<i>Proventi finanziari</i>			
19	Proventi da partecipazioni	17.088,00	62.386,94
> a	<i>da società controllate</i>	0,00	46.683,51
> b	<i>da società partecipate</i>	0,00	0,00
> c	<i>da altri soggetti</i>	17.088,00	17.260,00
20	Altri proventi finanziari	170.888,49	533.828,42
Totale proventi finanziari		187.976,49	596.215,36
<i>Oneri finanziari</i>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.423.207,91	893.401,23
> a	<i>Interessi passivi</i>	1.220.286,91	1.153.621,71
> b	<i>Altri oneri finanziari</i>	202.921,00	139.903,39
Totale oneri finanziari		1.423.207,91	1.293.525,10
totale (C)		-1.235.231,41	-697.309,74
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni	0,00	0,00
23	Svalutazioni	0,00	0,00
totale (D)		0,00	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
<i>Proventi straordinari</i>			
24	Proventi da permessi di costruire	1.038.493,58	2.333.484,25
> a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	142.438,00	0,00
> b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00
> c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	758.786,58	2.206.691,04
> d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	21.091,00	46.598,65
> e	<i>Altri proventi straordinari</i>	116.178,00	80.194,56
totale proventi		1.038.493,58	2.333.484,25
<i>Oneri straordinari</i>			
25	Trasferimenti in conto capitale	3.011.554,94	1.604.132,46
> a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00
> b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	2.939.974,34	1.359.308,84
> c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	9.718,00	7.555,27
> d	<i>Altri oneri straordinari</i>	61.862,60	237.268,35
totale oneri		3.011.554,94	1.604.132,46
Totale (E) (E20-E21)		-1.973.060,35	729.352,23
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+-D+-E)		1.840.499,86	8.951.788,97
26	Imposte (*)	1.350.195,23	1.191.229,72
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		490.304,63	7.760.559,25
27	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	-7.510.997,48	0,00
28			

RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA PER L'ESERCIZIO 2015

"GRUPPO CITTA' DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO"

(art. 11-bis, comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 118/2011)

(approvata con deliberazione consiliare n. del)

INTRODUZIONE

Il bilancio consolidato è un documento consuntivo di esercizio che vuol rappresentare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di un gruppo di imprese, elaborato dalla società posta al vertice; applicato al contesto degli enti locali, il soggetto al vertice è rappresentato dall'ente locale capogruppo mentre gli altri soggetti corrispondono agli organismi controllati o partecipati dall'ente locale, su cui quest'ultimo esercita un potere di influenza o di controllo significativo, secondo le definizioni riportate nei riferimenti normativi richiamati successivamente. L'introduzione e l'obbligo di predisposizione del bilancio consolidato da parte degli enti locali rientra nel percorso di armonizzazione contabile avviato con la Legge 42/2009 (in particolare si rimanda alla lett. h) del c. 2 dell'art. 2 della L. 42/2009); nel 2012, con il potenziamento del sistema dei controlli degli enti locali, avvenuto attraverso le disposizioni contenute nel DL 174/2012 conv. dalla L. 213/2012, il bilancio consolidato è stato ricompreso tra gli strumenti attraverso cui esercitare il controllo sugli organismi partecipati. La finalità del Bilancio Consolidato, che il legislatore ha più volte manifestato, è la volontà di rendere sempre più trasparenti e verificabili, anche da parte dei cittadini, le gestioni dell'ente locale inteso come gruppo composto dall'ente locale stesso e dai suoi enti strumentali ed operativi esterni.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Negli ultimi anni gli enti locali hanno cercato di soddisfare i bisogni dei cittadini e degli utenti utilizzando tutti i modelli organizzativi e gestionali disponibili: aziende speciali, istituzioni, società, ecc. .

Il legislatore ha più volte manifestato la volontà di rendere sempre più trasparenti e verificabili, anche da parte dei cittadini, le gestioni dell'ente locale inteso come gruppo composto dall'ente locale stesso e dai suoi enti strumentali ed operativi esterni.

Il quadro normativo riferito alla predisposizione del bilancio consolidato si è venuto ampliando e integrando nel corso degli ultimi anni ed è molto articolato e corposo. Di seguito si presenta una panoramica dell'intera normativa di riferimento.

Si pensi ai primi tre commi dell'art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000:

"1. L'ente venie locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6¹, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente."

Si pensi altresì all'art. 11, comma 6, lettera j), del D.Lgs. n. 118/2011:

"6. La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra:

.....

j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;

.....

Ancora, si considerino i commi da 550 a 555 dell'art. 1 della legge n. 147/2013:

"550. Le disposizioni del presente comma e dei commi da 551 a 562 si applicano alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al

¹ Il riferimento normativo all'art. 170, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 attiene alle disposizioni del testo unico prima delle modifiche di cui all'art. 74, comma 1, numero 19), del D.Lgs. n. 126/2014. Deve dunque ritenersi vigente il 2° comma dell'art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000, tralasciando il mero riferimento normativo all'art. 170, comma 6, del testo unico stesso.

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché le società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate.

551. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550 presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultatosi intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

552. Gli accantonamenti di cui al comma 551 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017:

- a) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016. Qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b);
- b) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

553. A decorrere dall'esercizio 2014 i soggetti di cui al comma 550 a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza. Per i servizi pubblici locali sono individuati parametri standard dei costi e dei rendimenti costruiti nell'ambito della banca dati delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n.196, utilizzando le informazioni disponibili presso le Amministrazioni pubbliche. Per i servizi strumentali i parametri standard di riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato.

554. A decorrere dall'esercizio 2015, le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

555. A decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, i soggetti di cui al comma 554 diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio.

In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci."

Inoltre, si consideri l'art. 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112/2008:

"Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera".

Infine, si legga l'ultimo periodo dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 90/2014:

" Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo".

La normativa di riferimento per l'elaborazione, l'esame e l'approvazione del bilancio consolidato degli enti locali con i bilanci dei propri organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate è dettata dal legislatore nelle seguenti disposizioni:

- art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000:

"1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017".

- art. 147-quater, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000:

" 4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni".

- gli articoli da 11-bis a 11-quinquies del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

articolo 11-bis

"1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;

b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.

4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione."

"1. Si definisce ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

- a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
- e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.

2. Si definisce ente strumentale partecipato da una regione o da un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al comma 1.

3. Gli enti strumentali di cui ai commi 1 e 2 sono distinti nelle seguenti tipologie, corrispondenti alle missioni del bilancio:

- a) servizi istituzionali, generali e di gestione;
- b) istruzione e diritto allo studio;
- c) ordine pubblico e sicurezza;
- d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali;
- e) politiche giovanili, sport e tempo libero;
- f) turismo;
- g) assetto del territorio ed edilizia abitativa;
- h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente;
- i) trasporti e diritto alla mobilità;
- j) soccorso civile;
- k) diritti sociali, politiche sociali e famiglia; l) tutela della salute; m) sviluppo economico e competitività;
- n) politiche per il lavoro e la formazione professionale;
- o) agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; p) energia e diversificazione delle fonti energetiche; q) re-

lazione con le altre autonomie territoriali e locali; r)

relazioni internazionali."

articolo 11-quater

"1. Si definisce controllata da una regione o da un ente locale la società nella quale la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

- a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.

2. I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante.

3. Le società controllate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.

4. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate degli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentari."

articolo 11-quinquies

"1. Per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società nella quale la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

2. Le società partecipate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.

3. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione."

Da ultimo giova ricordare le recenti disposizioni del D. Lgs 19 agosto 2016 nr. 175 che

Art. 20. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

Art. 21. Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali

1. Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Le pubbliche amministrazioni locali che adottano la contabilità civilistica adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

2. Gli accantonamenti e le valutazioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017, in presenza di adozione della contabilità finanziaria:

- a) l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016; qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b);
- b) l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

3. Le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

Art. 24. Revisione straordinaria delle partecipazioni

1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.

3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.

5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in liquidazione.

7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.

8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014.

9. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, il rapporto di lavoro del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.

GRUPPO "AMMINISTRAZIONE PUBBLICA"
DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
E MODALITA' DI CONSOLIDAMENTO


LE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Considerato che al 31/12/2015 l'amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto deteneva partecipazioni in società, enti strumentali, consorzi e fondazioni , come dalle tabelle riassuntive che seguono

N.	Denominazione	% Partecipaz. Diretta	% Partecipaz. Indiretta	Note - Classificazione
1	<i>ASTERIA S.CONSP.A.</i>	3,11		In fallimento dal 3/10/2013
2	<i>ATO N.5 MARCHE SUD</i>	9,81		Consorzio obbligatorio L. R. 30/2011
3	<i>AZIENDA MULTI SERVIZI SPA</i>	100,00		Società in House al 100% - controllata
4	<i>CONSORZIO BIM TRONTO</i>	Non spec.		Consorzio obbligatorio L. 959/1953
5	<i>C.A.A.P. S.Cons. P.A.- CENTRO AGRO ALIMENTARE PICENO</i>	43,18		Società partecipata
6	<i>C.I.I.P. SPA – CICLI INTEGRA- TI IMPIANTI PRODUTTIVI</i>	14,24		Società in House - Gestione Servi- zio Idrico Integrato
7	<i>CONSORZIO MUSICALE "A.VIVALDI"</i>	50,00		Consorzio di servizi controllato (influenza dominante)
8	<i>CUP - CONSORZIO UNIVERSI- TARIO PICENO</i>	20,83		Consorzio di servizi
9	<i>FISHTEL SPA</i>	1,44		In liquidazione dal 21/12/2007
10	<i>FONDAZIONE "ASILO TERESA E PIETRO MERLINI"</i>	0		Per volontà testamentaria il comu- ne nomina 4 componenti del CdA su 5
11	<i>FONDAZIONE "LIBERO BIZZARRI"</i>	20,00		Fondazione, partecipata
12	<i>PICENAMBIENTE SPA</i>	19,36		Società mista pubblico-privata, partecipata
13	<i>PICENAMBIENTE SRL</i>	19,36		Idem Picenambiente spa
14	<i>PICENO CONSIND</i>	11,23		Ente pubblico economico obbligatorio L.R. 48/1996
15	<i>PICENO SVILUPPO S.CONSP.a R.L.</i>	0,39		In liquidazione dal 13/07/2010
16	<i>RIVIERA DELLE PALME S.CONSP. A R.L.</i>	41,67	2,08	Società mista, in liquidazione, controllata (posiz. dominante) (Part.Indiretta a ½ AMS SPA)

17	START SPA	7,36	21,37	Società in house partecipata da più enti locali (Part.Indiretta a ½ AMS SPA)
18	START PLUS S.C.a.R.L.		24,13 (7,36+21,37)*84%	Società di gestione del servizio trasporto pubblico locale nella provincia di Ascoli Piceno, bacino AP 2 (Part.Indiretta a ½ START SPA)
19	HIDROWATT SPA		5,70 (14,24*40%)	Società operante nella costruzione e gestione impianti di produzione energia elettrica. (Part.Indiretta a ½ C.I.I.P. SPA)
20	PICENAMBIENTE ENERGIA SPA		19,36 (100*19,36%)	Società di scopo costituita per la gestione dell'ex discarica comunale Colle Sgariglia (Part.Indiretta a ½ PICENAMBIENTE SPA)

Le partecipazioni del Comune di San Benedetto del Tronto possono anche essere rappresentate nell'organigramma sotto riportato.



Si considera «**gruppo Amministrazione pubblica**» quel gruppo di soggetti formato da tutti gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica.

Tale definizione fa riferimento al concetto di controllo (di diritto, di fatto e contrattuale, art. 2359 Codice civile) ed ad una nozione di partecipazione (diretta o indiretta, al capitale delle controllate). Il bilancio consolidato rappresenta il bilancio del gruppo inteso, cioè, come un unico complesso economico. L'art. 11-bis, co. 3 del decreto armonizzazione dispone che possono essere inclusi nel bilancio consolidato qualsiasi ente strumentale, azienda o società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica e dalla sua attività se dissimile da quella degli altri componenti del gruppo.

Sono parte del gruppo amministrazione pubblica:

- gli organismi strumentali, di cui all'art. 1, co. 2, lett. b);
- gli enti strumentali controllati, di cui all'art. 11-ter, co. 1;
- gli enti strumentali partecipati, di cui all'art. 11-ter, co. 2, lett. b);
- le società controllate, escluse fino al bilancio 2017 e società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati e le relative partecipate;
- le società partecipate. Queste a partire del bilancio 2017 includono le società in cui la Regione o l'ente locale detiene, in maniera diretta o indiretta, una quota di voti in assemblea pari o superiore al 20% e se quotata al 10%.

È possibile che alcuni enti rientrino nel gruppo amministrazione pubblica ma che non siano riconducibili al consolidato, quando, in base al principio, si trovino nelle seguenti costanze:

- **irrilevanza**: il bilancio di un componente del gruppo è considerato irrilevante quando hanno una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo per totale dell'attivo, patrimonio netto e totale dei ricavi caratteristici;
- **impossibilità**: di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate.

In base al paragrafo 3.1 del "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato" allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011 al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti locali capogruppo predispongono due distinti elenchi concernenti:

- **Elenco n.1 - gli enti, le aziende e le società che compongono il "Gruppo Amministrazione Pubblica";**
- **Elenco n.2 - gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;**

I due elenchi sono oggetto di approvazione da parte della Giunta comunale.

L'elenco degli enti facenti parte del "Gruppo Comunale a Bilancio consolidato" (Elenco n. 2) è trasmesso a ciascuno degli enti compresi nel bilancio consolidato al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e predisporre le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le componenti del gruppo).

All'amministrazione pubblica capogruppo, spetta inoltre di impartire le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato anche attraverso l'invio di questionari al fine di reperire le informazioni ed i dati contabili indispensabili all'elaborazione del bilancio.

Con le delibere di Giunta Comunale n. 136 del 06/09/2016 comunale di San Benedetto del Tronto ha approvato i due elenchi definendo gli enti e le società che costituiscono il "Gruppo Comunale a bilancio consolidato".

**IL GRUPPO COMUNALE A BILANCIO CONSOLIDATO
DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO**

In considerazione:

- degli artt. da 11-bis a 11-quinquies del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- dei punti 2 e 3 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011);
- della deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 06/09/2016;

tra gli enti e le società detenute dall'amministrazione comunale e sopra elencate si è deliberato di inserire nel "Gruppo comunale a Bilancio Consolidato" del Comune di San Benedetto del Tronto i seguenti enti e società:

N.	ENTE / SOCIETA'	CLASSIFICAZIONE	MODALITA'
1	Azienda Multi Servizi Spa	Società Controllata - Allegato 4/4 p.2 c. 4a	Integrale
2	Picenambiente Spa	Società Partecipata - Allegato 4/4 p.2 c. 5	Proporzionale
3	C.A.A.P. S.Cons. p.a.	Società Partecipata - Allegato 4/4 p.2 c. 5°	Proporzionale
4	C.I.I.P. Spa	Società Partecipata - Allegato 4/4 p.2 c. 5	Proporzionale

DATI CONSOLIDATI PER IL GRUPPO

"AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Per quanto attiene ai dati contabili utilizzati per il consolidamento del bilancio, essi si riferiscono ai seguenti:

- per quanto riguarda il **Comune di San Benedetto del Tronto**, sono stati elaborati lo stato patrimoniale, attivo, passivo e relativo al patrimonio netto, nonché il conto economico, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 09/05/2016.
- per quanto attiene alla **Azienda Multi Servizi Spa**, sono stati elaborati lo stato patrimoniale, attivo, passivo e relativo al patrimonio netto, nonché il conto economico, approvati in data 28/04/2016
- per quanto attiene alla **Picenambiente Spa**, sono stati elaborati lo stato patrimoniale, attivo, passivo e relativo al patrimonio netto, nonché il conto economico, approvati in data 06/05/2016.
- per quanto attiene alla **Centro Agro Alimentare Piceno S.Cons.p.a (C.A.A.P.)**, sono stati elaborati lo stato patrimoniale, attivo, passivo e relativo al patrimonio netto, nonché il conto economico, approvati in data 29/04/2016.
- per quanto attiene alla **Cicli Integrati Impianti Primari Spa (C.I.I.P.)**, sono stati elaborati lo stato patrimoniale, attivo, passivo e relativo al patrimonio netto, nonché il conto economico, approvati in data 25/07/2016.

**MODALITA' DI CONSOLIDAMENTO PER IL GRUPPO "AMMINISTRAZIONE PUBBLICA"
DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO**

Al fine dell'elaborazione operativa dello schema di bilancio consolidato, il Comune deve attenersi principalmente a due principi contabili:

- il principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011);
- il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011).

Si è altresì ritenuto, a supporto nelle operazioni, di avvalersi dell' OIC nr. 17 : Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto che consente una migliore esposizione delle reali consistenze economiche e patrimoniali nel bilancio consolidato

Il Comune capogruppo deve altresì utilizzare lo schema predisposto nell'allegato n. 11 al D.Lgs. n. 118/2011.

Ai sensi del punto 4.4 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011), il consolidamento dei bilanci può essere effettuato attraverso due diversi metodi:

- il **metodo integrale**, che consiste nell'aggregare l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci per interamente controllata ;
- il **metodo proporzionale**, che consiste nell'aggregare l'importo in misura proporzionale alla quota di partecipazione con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati.

In considerazione del fatto che nel gruppo "amministrazione pubblica" del Comune di San Benedetto del Tronto sono presenti, oltre al Comune capogruppo, anche gli enti e le società di seguito indicate utilizzando per ciascuna il metodo di consolidamento per ciascuna indicato:

N.	ENTE / SOCIETA'	CLASSIFICAZIONE	MODALITA'
1	Azienda Multi Servizi Spa	Società Controllata - Allegato 4/4 p.2 c. 4a	Integrale
2	Picenambiente Spa	Società Partecipata - Allegato 4/4 p.2 c. 5	Proporzionale
3	C.A.A.P. S.Cons. p.a.	Società Partecipata - Allegato 4/4 p.2 c. 5	Proporzionale
4	C.I.I.P. Spa	Società Partecipata - Allegato 4/4 p.2 c. 5	Proporzionale

ELABORAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

ATTIVITA' PREPARATORIA DI CONSOLIDAMENTO

L'elaborazione del Bilancio Consolidato ha avuto avvio con l'invio di una nota, a cura dell'Ufficio Società Partecipate, con l'invito a trasmettere dati e notizie inerenti al bilancio degli enti e delle società partecipate all'amministrazione. Sulla base delle informazioni acquisite è stata definita la composizione del Gruppo e la modalità di consolidamento.

La documentazione richiesta e trasmessa alla capogruppo era costituita dal bilancio di esercizio nonché di tutta la documentazione integrativa che gli Uffici si sono trovati nella necessità di disporre per poter elaborare al meglio il bilancio consolidato e che di volta in volta sono stati richiesti ad integrazione delle precedenti.

RAPPORTI INFRAGRUPPO

I rapporti che si instaurano tra l'Amministrazione Comunale e le aziende incluse nell'area di consolidamento e tra le aziende stesse, si definiscono "*rapporti o scambi infragruppo*".

Per un "Gruppo Pubblico" il dato relativo al livello quantitativo dei "*rapporti o scambi infragruppo*" è un elemento informativo importante, in quanto indice del "grado di interdipendenza" dei soggetti che compongono il gruppo stesso.

Dette operazioni sono costituite da costi, ricavi, debiti e crediti, partecipazioni e dividendi. Per la predisposizione del Bilancio Consolidato è necessario che esse siano oggetto di eliminazione in quanto il Bilancio Consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica esprime i rapporti intrattenuti con i *terzi*.

I costi e i ricavi, i debiti e i crediti nei rapporti tra il comune di San Benedetto del Tronto e le partecipate oggetto del consolidamento sono state riconciliate con le scritture dell'ente. Si è rilevata la corrispondenza dei dati esposti.

RAPPORTI INFRAGRUPPO CON IL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Nel dettaglio si rileva che le partite infragruppo con **Azienda Multi Servizi Spa** sono rappresentate da:

CREDITI	€ 1.622.987,03
DEBITI	€ 79.826,00
PROVENTI E RICAVI FATTURATI	€ 1.258.609,58
ONERI E COSTI FATTURATI	€ 40.780,00

per quanto riguarda i rapporti intrattenuti con **Picenambiente Spa** sono rappresentate da:

CREDITI	€ 5.118.551,00
DEBITI	€ 0,00
PROVENTI E RICAVI FATTURATI	€ 8.864.585,45
ONERI E COSTI FATTURATI	€ 58.116,00

per quanto riguarda i rapporti intrattenuti con **C.A.A.P. S.Cons.p.a.** sono rappresentate da:

CREDITI	€ 17.485,29
DEBITI	€ 222.485,00
PROVENTI E RICAVI FATTURATI	€ 6.320,00
ONERI E COSTI FATTURATI	€ 102.753,00

per quanto riguarda i rapporti intrattenuti con **C.I.I.P. Spa** sono rappresentate da:

CREDITI	€ 14.809,40
DEBITI	€ 25.105,00
PROVENTI E RICAVI FATTURATI	€ 266.967,85
ONERI E COSTI FATTURATI	€ 16.965,00

ELIMINAZIONE DELLE OPERAZIONI INFRAGRUPPO

Ai sensi del punto 4.2 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011), il bilancio consolidato deve includere solamente le operazioni che i componenti inclusi nel gruppo "amministrazione pubblica" hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo stesso. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria, nonché economica, e le sue variazioni, di un'unica entità composta da una pluralità di soggetti giuridici legati tra loro.

Lo stesso punto 4.2 prescrive pertanto di eliminare in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci tra i soggetti giuridici componenti il gruppo "amministrazione pubblica", perché essi costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo stesso; infatti, qualora tali operazioni infragruppo non fossero correttamente eliminate, i saldi consolidati risulterebbero accresciuti in maniera non corretta.

La redazione del bilancio consolidato ha richiesto, pertanto, ulteriori interventi di rettifica dei bilanci dei componenti del gruppo, riguardanti i saldi, le operazioni, i proventi e gli oneri riguardanti operazioni effettuate all'interno del gruppo amministrazione pubblica.

L'identificazione delle operazioni infragruppo ai fini dell'eliminazione e dell'elisione dei dati contabili relativi è stata effettuata sulla base delle informazioni trasmesse dai componenti del gruppo, richieste dalla capogruppo e oggetto di attenta valutazione ed analisi.

Nel dettaglio le operazioni infragruppo rilevate sono state quelle di seguito evidenziate:

Per la parte

CREDITI - DEBITI:

CREDITI					
AZIENDA	COMUNE	A.M.S. Spa	Picenambiente	C.A.A.P. SCpa	C.I.I.P. Spa
Vs COMUNE	==	1.622.987,03	5.118.551,00	17.485,29	14.809,40
Vs A.M.S. Spa	79.826,00	==	2.904,20	-	1.620,50
Vs Picenambiente	-	-	==	-	82.999,28
Vs C.A.A.P. S.C.p.a	222.485,00	-	-	==	4.562,80
Vs C.I.I.P. SPA	25.105,00	-	33.154,70	-	==

DEBITI					
AZIENDA	COMUNE	A.M.S. Spa	Picenambiente	C.A.A.P. SCpa	C.I.I.P. Spa
Vs COMUNE	==	79.826,00	-	222.485,00	25.105,00
Vs A.M.S. Spa	1.622.987,03	==	-	-	-
Vs Picenambiente	5.118.511,00	2.904,20	==	-	33.154,70
Vs C.A.A.P. S.C.p.a	17.485,29	-	-	==	-
Vs C.I.I.P. SPA	14.809,40	1.620,50	82.999,28	4.562,80	==

I rapporti di debito/credito del comune di Benedetto del Tronto sono come di seguito dettagliati:

- Azienda Multi Servizi Spa / Comune:

- la somma a Credito dell' **Azienda Multi Servizi Spa** si riferisce al saldo dei proventi dei servizi svolti dall'azienda per conto dell'Ente;
- la somma a Debito dell' **Azienda Multi Servizi Spa** si riferisce ad oneri tributari.
- **Picenambiente Spa / Comune:**
 - la somma a Credito della **Picenambiente Spa** si riferisce al saldo del corrispettivo dei servizi di Raccolta e Smaltimento Rifiuti ed ulteriori servizi convenzionati;
- **C.A.A.P. S.Cons.p.a. / Comune:**
 - la somma a Credito del **C.A.A.P. S.Cons.p.a.** si riferisce alla quota parte dell'onorario per la valutazione di stima degli immobili del Centro Agro Alimentare affidate all'Ing.Agostini ancora dovuta e per € 5.000,00 al contributo comunale eventi;
 - la somma a Debito del **C.A.A.P. S.Cons.p.a.** si riferisce ad oneri tributari.
- **C.I.I.P. Spa / Comune:**
 - la somma a Credito del **C.I.I.P. Spa** si riferisce al saldo del corrispettivo delle forniture idriche al 31/12/2015;
 - la somma a Debito del **C.I.I.P. Spa** si riferisce alla quota capitale residua a scadere oltre il 31/12/2015 riguardante Mutui contratti dall'ente ma finanziati dal CIIP Spa;

Tali operazioni infragruppo (CREDITI - DEBITI) hanno determinato i seguenti interventi contabili:

- *Sono state rettificate voci contabili sia nell'attivo dello stato patrimoniale, alla voce "C)II Crediti esigibili (entro l'anno/oltre l'anno)", sia nel passivo dello stato patrimoniale, alla voce "D Debiti" per gli stessi importi in quanto trattasi delle stesse partite contabili registrate con segno opposto dalle società facenti parte del Gruppo.*
- *Sono state rettificate voci contabili nel conto economico, sia nella parte "A)COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE" alla voce "A)1 Proventi da tributi" sia nella parte "B)COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE, alla voce "B)10 Prestazioni di Servizi" o "B)18 Oneri diversi di gestione" per gli stessi importi in quanto trattasi delle stesse partite contabili registrate con segno opposto dalle società facenti parte del Gruppo relative ai tributi locali corrisposti all'amministrazione comunale come IMU, TASI e TARI;*

Per la parte

RICAVI - COSTI:

RICAVI					
AZIENDA	COMUNE	A.M.S. Spa	Picenambiente	C.A.A.P. SCpa	C.I.I.P. Spa
Vs COMUNE	==	1.258.609,58	8.864.585,45	6.320,00	266.967,85
Vs A.M.S. Spa	40.780,00	==	1.362,12	-	4.520,56
Vs Picenambiente	58.116,00	-	==	-	326.934,20
Vs C.A.A.P. S.C.p.a	102.753,00	-	-	==	43.813,45
Vs C.I.I.P. SPA	16.965,00	-	194.307,41	-	==

COSTI					
AZIENDA	COMUNE	A.M.S. Spa	Picenambiente	C.A.A.P. SCpa	C.I.I.P. Spa
Vs COMUNE	==	40.780,00	58.116,00	102.753,00	16.965,00
Vs A.M.S. Spa	1.258.608,58	==	-	-	-
Vs Picenambiente	8.864.585,45	1.362,12	==	-	194.307,41
Vs C.A.A.P. S.C.p.a	6.320,00	-	-	==	-
Vs C.I.I.P. SPA	266.967,85	4.520,55	326.934,20	43.813,45	==

I rapporti economici costi/ricavi del comune di Benedetto del Tronto derivano nello specifico da:

- **Azienda Multi Servizi Spa / Comune:**
 - la somma "Ricavi" dell'Ams vs Comune si riferisce ai proventi dei servizi convenzionati svolti;
 - la somma "Costi" della dell'Ams vs Comune riguarda per € 18.000,00 il servizio di segnaletica pubblicitarie e per la differenza tributi Imu e Tasi di competenza;
- **Picenambiente Spa / Comune:**
 - la somma "Ricavi" della Picenambiente vs Comune si riferisce ai proventi dei servizi di Raccolta e Smaltimento Rifiuti e degli altri servizi svolti per l'ente;
 - la somma "Costi" della Picenambiente vs Comune riguarda il fitto dell'Area di Trasferenza (€19.389,00) il compenso 2015 attribuito al presidente riversato all'ente (€12.500,00) Oneri di Urbanizzazione (€15.868,00) e Multa per inadempienza svuotamento Cassonetto (€2.000,00);
- **C.A.A.P. S.Cons.p.a. / Comune:**
 - la somma "Ricavi" del Caap vs Comune si riferisce al compenso corrisposto a titolo di rimborso per le perizie di stima elaborate dall'Ing.Agostini
 - la somma "Costi" del Caap vs Comune riguarda per €5.013,00 una multa del Servizio Igiene e per la differenza da tributi Imu e Tasi di competenza;
- **C.I.I.P. Spa / Comune:**
 - la somma "Ricavi" del CIIP vs Comune si riferisce al corrispettivo delle forniture idriche;
 - la somma "Costi" del CIIP vs Comune riguarda per € 6.034,00 tributi Imu e Tasi di competenza e per differenza si riferiscono alla quota interessi maturati al 31.12.2015 su Mutui contratti dall'ente ma finanziati dal CIIP spa;

Tali operazioni infragruppo (RICAVI - COSTI) hanno determinato i seguenti interventi contabili:

- *Sono state rettificate le seguenti voci contabili del Conto Economico: tra i componenti positivi la voce "A)4c Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi" dei bilanci delle singole società in consolidamento e per pari importo è stata rettificata la voce "B10/Prestazioni di Servizi" tra i componenti negativi del Conto Economico del comune in quanto riferita ai ricavi/costi dei servizi forniti nell'anno 2015 dalle rispettive società all'amministrazione comunale per i servizi svolti;*
- *Sono state rettificate le seguenti voci contabili del Conto Economico: tra i componenti positivi la voce "A)1 Proventi da Tributi" presente solo nel bilancio dell'amministrazione e pari importo è stata rettificata la voce "B18/Oneri diversi di gestione/" tra i componenti negativi del Conto Economico delle società in consolidamento in quanto riferita agli importi registrati come costi ed afferenti i tributi locali (IMU, TASI, TARI) pagati nell'anno.*

CONSOLIDAMENTO DEI BILANCI

I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, rettificati secondo le modalità sopra indicate, sono state aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati, sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri):

- per l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate (*cd. metodo integrale*);
- per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati (*cd. metodo proporzionale*).

BILANCIO CONSOLIDATO E METODO DEL PATRIMONIO NETTO

Come precedentemente evidenziato si è provveduto con il consolidamento integrale a prevedere l'integrale attrazione di attività e passività e di costi e ricavi delle imprese appartenenti all'area di consolidamento.

Ciascuna attività e passività si considera per la totalità del suo valore, ai fini del consolidamento, mentre con il consolidamento proporzionale si è preveduto all'attrazione di attività e passività e di costi e ricavi delle imprese appartenenti all'area di consolidamento considerando la sola parte del loro valore corrispondente alla quota di pertinenza della controllante.

L'utile o le perdite delle partecipanti riflettono la quota di pertinenza di questa nell'utile d'esercizio della partecipata.

Con il metodo del patrimonio netto si è provveduto a rilevare la variazione tra la quota di pertinenze della partecipante nel patrimonio della partecipata rispetto al costo della partecipazione inizialmente rilevata, tale valore è pari ad €.13.777.725,07 .

Il valore delle partecipazioni iscritte nell'attivo è stato diminuito del costo storico di acquisizione per € . 6.480.411 con corrispondente riduzione del fondo di dotazione come suggerito dal Collegio di Revisione dell'Ente .

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2015

"GRUPPO CITTA' DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO"

(art. 11-bis, comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 118/2011)

(approvata con deliberazione consiliare n. del)

NOTA INTEGRATIVA

1. PREMESSA

L'articolo 11-bis del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 stabilisce espressamente che il Bilancio consolidato è costituito dai seguenti documenti:

2. *Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:*

a) *la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;*

b) *la relazione del collegio dei revisori dei conti.*

2. CONTENUTO

Il punto 5 dell'allegato n.4/4 "PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE IL BILANCIO CONSOLIDATO" del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 specifica dettagliatamente il contenuto della nota integrativa così come di seguito:

"5. La nota integrativa al bilancio consolidato

Al bilancio consolidato e' allegata una relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa.

La nota integrativa indica:

- *i criteri di valutazione applicati;*
- *le ragioni delle piu' significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo rispetto all'esercizio precedente (escluso il primo anno di elaborazione del bilancio consolidato);*
- *distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie;*
- *la composizione delle voci "ratei e risconti" e della voce "altri accantonamenti" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare e' significativo;*
- *la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento;*
- *la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari", quando il loro ammontare e' significativo;*
- *cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell'impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento;*
- *per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati il loro fair value ed informazioni sulla loro entita' e sulla loro natura.*
- *l'elenco degli enti e delle societa' che compongono il gruppo con l'indicazione per ciascun componente del gruppo amministrazione pubblica:*
 - *-- della denominazione, della sede e del capitale e se trattasi di una capogruppo intermedia;*
 - *-- delle quote possedute, direttamente o indirettamente, dalla capogruppo e da ciascuno dei componenti del gruppo;*
 - *-- se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria.*

-- della ragione dell'inclusione nel consolidato degli enti o delle società se già non risulta dalle indicazioni richieste dalle lettere b) e c) del comma 1;

- della ragione dell'eventuale esclusione dal consolidato di enti strumentali o società controllate e partecipante dalla capogruppo;
 - qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione del complesso delle imprese incluse nel consolidamento, devono essere fornite le informazioni che rendano significativo il confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell'esercizio e quelli dell'esercizio precedente (ad esclusione del primo esercizio di redazione del bilancio consolidato);
 - l'elenco degli enti, le aziende e le società componenti del gruppo comprese nel bilancio consolidato con l'indicazione per ciascun componente:
 - a) della percentuale utilizzata per consolidare il bilancio e, al fine di valutare l'effetto delle esternalizzazioni, dell'incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi propri, comprensivi delle entrate esternalizzate;
 - b) delle spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
 - c) delle perdite ripianate dall'ente, attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie, negli ultimi tre anni "
- ""

3. IL BILANCIO DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Il bilancio del Comune comprende il Conto del Patrimonio ed il Conto Economico ed è redatto in conformità degli articoli 229-230 del D.Lgs. 267/2000. Il Bilancio del Comune di San Benedetto del Tronto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 09/05/2016 ed utilizzato per le operazioni di consolidamento.

4. IL BILANCIO DEGLI ENTI E DELLE SOCIETÀ'

I bilanci di esercizio 2015 delle società comprese nell'area di consolidamento sono riportati in allegato a soli fini informativi e conoscitivi, integrati delle note e comunicazioni inoltrate all'Ufficio Partecipazioni in risposta alle richieste del medesimo nelle fasi di predisposizione del Bilancio Consolidato, come di seguito specificato:

- Bilancio d'esercizio Azienda Multi Servizi Spa
- Bilancio d'esercizio Picenambiente Spa
- Bilancio d'esercizio C.A.A.P. Soc.Cons. p.a.
- Bilancio d'esercizio C.I.I.P. Spa

5. DATA DI CHIUSURA DEI BILANCI DA CONSOLIDARE

Tutti i bilanci da consolidare, sia del Comune che delle società sono chiusi alla data del 31 dicembre 2015.

6. CRITERI DI VALUTAZIONE E DATI RILEVANTI DELLE VOCI DI BILANCIO

Il processo di redazione del Bilancio Consolidato richiede che i bilanci del Comune e delle singole aziende siano redatti sulla base di criteri di valutazione omogenei. Di seguito vengono riportati i criteri di valutazione utilizzati dal Comune e dalle aziende, le regole adottate nelle operazioni di pre-consolidamento e consolidamento, nonché il dettaglio delle voci di maggiore rilevanza presenti nei bilanci delle società in consolidamento.

Va preventivamente precisato, così come già evidenziato nella Relazione sulla gestione Consolidata, che ai fini delle operazioni di allineamento sono stati considerati i Crediti/Debiti che risultano al 31.12.2015 all'Ente Capogruppo certi, liquidi ed esigibili ed i connessi Costi/Ricavi.

▪ Criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento eventualmente applicate;

Il processo di redazione del Bilancio Consolidato richiede che i bilanci delle singole aziende e del Comune siano redatti sulla base di criteri di valutazione omogenei.

I criteri di valutazione di bilancio adottati dalle società sono stati esplicitati come segue:

- Azienda Multi Servizi Spa: da pagina 6 a 9 della nota integrativa al bilancio chiuso al 31.12.2015;
- Picenambiente Spa: a pagina 8 e 9 della nota integrativa al bilancio chiuso al 31.12.2015;
- C.A.A.P. S.Cons.p.a.: da pagina 8 a 11 della nota integrativa al bilancio chiuso al 31.12.2015;
- C.I.I.P. Spa: da pagina 10 a 14 del bilancio chiuso al 31.12.2015;

Si è verificata una non completa omogeneità tra le aziende nell'utilizzo dei criteri di valutazione, oltre che differenze con i criteri adottati dal Comune.

La disomogeneità dei criteri di valutazione riguardo al comune deriva dal fatto che, in base a quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità economico - patrimoniale (punto 3 - La misurazione dei componenti del risultato economico), per consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale le rilevazioni della contabilità finanziaria misurano il valore monetario dei costi/oneri sostenuti e dei ricavi/proventi conseguiti durante l'esercizio.

Pur non esistendo una correlazione univoca fra le fasi dell'entrata e della spesa ed il momento in cui si manifestano i ricavi/proventi ed i costi/oneri nel corso dell'esercizio, i ricavi/proventi conseguiti sono rilevati in corrispondenza con la fase dell'accertamento (di competenza) delle entrate, ed i costi/oneri sostenuti sono rilevati in corrispondenza con la fase della liquidazione (di competenza) delle spese.

▪ Trattamento fiscale delle operazioni infragruppo;

Nel caso di operazioni tra la controllante e le sue controllate oggetto di un difforme trattamento fiscale, l'imposta non è stata oggetto di elusione. Ad esempio l'imposta sul valore aggiunto pagata dal Comune di San Benedetto del Tronto a componenti del gruppo per le quali l'IVA è detraibile, non è stata oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico consolidato.

▪ Soglia minima di rilevanza delle operazioni infragruppo;

Nell'effettuazione delle operazioni infragruppo propedeutiche al bilancio consolidato del comune di San Benedetto del Tronto non è stata fissata una soglia minima per la determinazione della rilevanza delle operazioni, in quanto si è ritenuto di effettuare per l'esercizio 2015 una puntuale riconciliazione delle poste.

▪ Informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni con l'Amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto e le altre società di cui al punto A) componenti del gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a dette operazioni), che dovranno essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato;

Le operazioni infragruppo, oggetto di operazioni di eliminazione, sono state già esplicitate nella relazione al Bilancio Consolidato e rappresentate nei prospetti dalle pagine da 18 a 21.

▪ Le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo rispetto all'esercizio precedente ;

Nelle note integrative ai bilanci delle aziende in consolidamento si evidenziano, in ossequio alle disposizioni civilistiche, le informazioni delle variazioni intervenute sulle consistenze dell'attivo e del passivo delle singole società partecipate a cui si rimanda la lettura. Per quanto riguarda il bilancio dell'Ente si rimanda alla relazione sulla gestione al conto consuntivo dell'anno 2015 approvato con delibera C.C. nr. 38 del 09/05/2016.

Il bilancio consolidato 2015 è di difficile comparazione con il bilancio 2014 per effetto del diverso criterio di consolidamento applicato. Alle società PicenaAmbiente Spa e C.A.A.P. ScPA nel 2014 è stato applicato il metodo integrale mentre nel 2015 il metodo proporzionale in quanto ritenuto può essere consono alla rappresentazione della reale consistenza patrimoniale delle partecipazioni e a seguito dei chiarimenti intervenuti.

- **L'ammontare, distintamente per ciascuna voce, dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, distintamente per ciascuna voce, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie;**

La ripartizione dei debiti e dei crediti in base alla loro durata residua risulta esplicitata come segue:

- Azienda Multi Servizi Spa: a pagina 13 per i crediti e da pagina 17 per i debiti nella nota integrativa al bilancio chiuso al 31.12.2015
- Picenambiente Spa: a pagina 28 per i crediti ed a pagina 41 per i debiti nella nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2015;
- C.A.A.P. S.Cons.p.a.: a pagina 20 per i crediti ed a pagina 27 e 28 per i debiti nella nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2015;
- C.I.I.P. Spa: da pagina 18 a 21 per i crediti e da pagina 26 a 28 per i debiti nella nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2015 ;

- **La composizione delle voci "ratei e risconti" e della voce "altri accantonamenti" dello stato patrimoniale;**

Nello stato patrimoniale della capogruppo è presente la voce Risconti passivi € 12.949.024 che derivano in toto dalla voce di Stato Patrimoniale "E-II-1-a Contributi agli investimenti da altre amministrazioni Pubbliche" in cui confluiscono i contributi pervenuti da soggetti pubblici in conto investimenti.

Le società consolidate hanno comunicato il dettaglio di composizione delle voci in oggetto come di seguito:

- Azienda Multi Servizi Spa: a pagina 14, per i "ratei e risconti attivi" e 18 per i "ratei e risconti passivi" nella nota integrativa al bilancio chiuso al 31.12.2015
- Picenambiente Spa: a pagina 33 per i "ratei e risconti attivi" e a pagina 46 e 47 per i "ratei e risconti passivi" nella nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2015;
- C.A.A.P. S.Cons.p.a.: a pagina 21 per i "ratei e risconti attivi" e a pagina 29 per i "ratei e risconti passivi" della nota integrativa al bilancio chiuso al 31.12.2015;
- C.I.I.P. Spa: a pagina 22 e 23 per i "ratei e risconti attivi" e da pagina 29 a 32 per i "ratei e risconti passivi" nella nota integrativa al bilancio chiuso al 31.12.2015;

- **La suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento;**

Con riferimento alla capogruppo Comune di San Benedetto del Tronto l'importo relativo alla voce "Interessi ed altri oneri finanziari" si riferisce agli "Interessi passivi" su mutui esistenti nel 2015, agli oneri relativi al Prestito Obbligazionario emesso dall'ente ed agli interessi passivi su anticipazioni di cassa.

Per quanto riguarda le società consolidate la suddivisione richiesta è rilevabile come segue:

- Azienda Multi Servizi Spa: a pagina 21 della nota integrativa al bilancio chiuso al 31.12.2015;
- Picenambiente Spa: a pagina 50 della nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2015
- C.A.A.P. S.Cons.p.a.: a pagina 31 della nota integrativa al bilancio chiuso al 31.12.2015;
- C.I.I.P. Spa: a pagina 44 e 45 della nota integrativa al bilancio chiuso al 31.12.2015;

- **La composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari";⁽⁸⁾**

Con riferimento alle società in consolidamento la specifica delle voci richieste può essere rinvenuta come di seguito:

- Azienda Multi Servizi Spa: a pagina 222 della nota integrativa al bilancio chiuso al 31.12.2015;
- Picenambiente Spa: a pagina 51 della nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2015;
- C.A.A.P. S.Cons.p.a.: a pagina 32 e 33 della nota integrativa al bilancio chiuso al 31.12.2015;
- C.I.I.P. Spa: a pagina 46 della nota integrativa al bilancio chiuso al 31.12.2015;

- **Cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci delle imprese incluse nel consolidamento;** ⁽⁹⁾

I dati sono rinvenibili nel sito istituzionale del capogruppo Comune di San Benedetto del Tronto, nonché su quello delle rispettive società nella sezione amministrazione trasparente, oltre all'indicazione in nota integrativa.

- **Per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati il loro fair value ed informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;**

Salvo il comune di San Benedetto del Tronto, nessuna delle società incluse nel consolidamento ha in essere contratti relativi a strumenti finanziari derivati.

Il Comune di San Benedetto del Tronto ha attualmente in corso un solo contratto relativo a strumenti derivati.

Lo swap in essere, sottoscritto con l'Istituto Unicredit, rappresenta un'operazione di copertura: i differenziali negativi generati dal derivato in periodi di bassi tassi di interessi vanno a compensare i minori oneri di finanziamento del BOC a tasso variabile. Il tasso complessivo che il Comune attualmente paga è più basso rispetto al tasso fisso che lo stesso Ente avrebbe pagato se al momento dell'emissione dell'obbligazione avesse optato per un'emissione a tasso fisso e ai tassi dei mutui rifinanziati mediante l'emissione del Bond ai sensi dell'art.41 legge 448/01 (Finanziaria 2002).

Lo schema seguente evidenzia i flussi finanziari verificatisi negli ultimi tre esercizi.

UNICREDIT				
Differenziali swap scambiati	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Differenziali positivi				
Differenziali negativi	365.369,83	343.189,97	358.729,89	347.216,03

Essendo un'operazione di derivati a copertura, i differenziali negativi sopra evidenziati sono compensati dai minori interessi passivi maturati sul BOC di riferimento.

Gli impegni finanziari per il triennio 2016/2018 relativamente al BOC a tasso variabile e al collar swap, sono debitamente inseriti in Bilancio mediante:

- la previsione nel capitolo di spesa 0111.17.340 degli interessi passivi sul prestito obbligazionario;
- la costituzione di un fondo al capitolo 0111.17.360 per i differenziali attesi da corrispondere alla banca che, per sua natura, non costituisce una negatività per l'Ente comunale, in quanto il suo eventuale utilizzo sarà compensato da una contemporanea diminuzione degli oneri finanziari di ammortamento del Bond sottostante, come ha tra l'altro affermato la Corte dei Conti nella pronuncia del 29/10/2009 ex art. 1, comma 168, legge n. 266/2005, sul bilancio di previsione 2009 dell'Ente comunale;
- la minore spesa per interessi passivi risultante dal capitolo 0111.17.360 è evidenziata con la previsione nel capitolo 3303.01.515 del risparmio. Il derivato comporterà variazioni finanziarie ed economiche compensative, stimate in euro 380.000,00, per gli anni futuri, in fede alla propria natura di operazione di copertura, stipulata per mantenere al livello basso gli oneri finanziari a carico del nostro Ente comunale e soprattutto per coprire il rischio di eventuali rialzi futuri dei tassi di interesse.

Il MTM dell'operazione al 27/12/2016 è -1.916.503,63.

- **L'elenco degli enti e delle società che compongono il gruppo con l'indicazione per ciascun componente del gruppo**
 - *delle quote possedute, direttamente o indirettamente, dalla capogruppo e da ciascuno dei componenti del gruppo;*
 - *della ragione dell'inclusione nel consolidato degli enti o delle società;*
 - *della specifica ragione dell'eventuale esclusione dal bilancio consolidato dei rendiconti e bilanci di esercizio degli enti strumentali o società controllate e partecipante dalla capogruppo per irrilevanza;*
 - *della specifica ragione dell'eventuale esclusione dal bilancio consolidato dei rendiconti e bilanci di esercizio degli enti strumentali o società controllate e partecipante dalla capogruppo per impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento, con particolare riferimento all'assenza di rendiconto o bilancio della controllata o partecipata approvato (o predisposto per l'approvazione);*

- o *qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione del complesso delle imprese incluse nel consolidamento, devono essere fornite le informazioni che rendano significativo il confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell'esercizio e quelli dell'esercizio precedente (ad esclusione del primo esercizio di redazione del bilancio consolidato);*

Per quanto riguarda le informazioni sopra richieste si fa espresso rinvio alle premesse della presente relazione e alla delibere di Giunta Comunale n. 136 del 06/09/2016 nonché alle pagine dedicate presenti nel sito istituzionale dell'amministrazione comunale in cui sono reperibili sia tabelle e prospetti degli enti e società partecipate ma anche per ciascuna di esse la quota di partecipazioni, sia i componenti dei Cda, i loro compensi, le attività svolte con specifica indicazione degli statuti e degli ultimi bilanci approvati.

- **l'elenco degli enti, le aziende e le società componenti del gruppo comprese nel bilancio consolidato con l'indicazione per ciascun componente:**

- a) **della percentuale utilizzata per consolidare il bilancio e, al fine di valutare l'effetto delle esternalizzazioni, dell'incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi propri, comprensivi delle entrate esternalizzate;**

L'elenco degli enti, aziende e società componenti del gruppo comprese nel bilancio consolidato è reperibile dalle delibere di Giunta Comunale n. 136 del 06/09/2016.

- b) **delle spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia tipologia contrattuale;**

Per le società in consolidamento il dettaglio richiesto può essere rinvenuto come segue:

- Azienda Multi Servizi Spa: a pagina 19 della nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2015;
- Picenambiente Spa: a pagina 49 della nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2015;
- C.A.A.P. S.Cons.p.a.: a pagina 34 della nota integrativa al bilancio chiuso al 31.12.2015;
- C.I.I.P. Spa: a pagina 38 della nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2015;

- c) **delle perdite ripianate dall'ente, attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie, negli ultimi tre anni**

Il Comune di San Benedetto del Tronto non ha ripianato perdite degli enti, aziende e società del gruppo comprese o meno nel bilancio consolidato, attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie, negli ultimi tre anni.

- **Le attività di ricerca e sviluppo;**

Si evidenziano le attività di ricerca e sviluppo a pagina 109 della Relazione sulla gestione al bilancio 2015 della CIIP spa.

I fatti di rilievo avvenuti dopo il 31/12/2015;

- Azienda Multi Servizi Spa: nella nota integrativa la società evidenzia l'entrata a regime del nuovo forno nell'ultimo quadrimestre 2016;
- Picenambiente Spa: sono evidenziati dettagliatamente e minuziosamente da pagina 43 a 46 nella relazione della gestione, allegata al bilancio d'esercizio;
- C.A.A.P. S.Cons.p.a.: bisogna vedere la relazione sulla gestione sono evidenziati alla pagina 6 della relazione sulla gestione, allegata al bilancio d'esercizio;
- C.I.I.P. Spa : a pagina 110 punto 7 della relazione sulla gestione si evidenziano i fatti di gestione successivi alla chiusura dell'esercizio.

- **L'evoluzione prevedibile della gestione;**

- Azienda Multi Servizi Spa : è evidenziato a pagina 8 della Relazione sulla Gestione del bilancio chiuso al 31/12/2015;
- C.A.A.P. S.Cons.pa.: è evidenziato a pagina 6 della Relazione sulla Gestione del bilancio chiuso al 31/12/2015;
- Picenambiente Spa: è evidenziata dalla lettura della relazione della gestione del bilancio chiuso al 31/12/2015
- C.I.I.P. Spa: è evidenziata dalla lettura della relazione della gestione del bilancio chiuso al 31/12/2015;

- Gli obiettivi e le politiche in materia di gestione del rischio finanziario, comprese le politiche di copertura per ciascuna categoria di operazioni previste;

Nessuna delle società in consolidamento ha esplicitato obiettivi o azioni specifiche in materia di gestione del rischio finanziario. L'ente ha provveduto a coprire il rischio finanziario con la sottoscrizione dello swap di copertura del rischio di variazione dei tassi di interesse , il cui andamento è stato precedentemente evidenziato.

7. AREA DI CONSOLIDAMENTO

La qualificazione delle aziende all'interno dell'area di consolidamento si configura in controllate e collegate. Il D.Lgs. 118/2011 prevede, in sintesi, che:

- gli Enti in sperimentazione redigano il bilancio consolidato con i propri Enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, che costituiscono il "Gruppo dell'Amministrazione pubblica";
- al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti locali capogruppo predispongono due distinti elenchi concernenti:
Elenco n.1 - gli enti, le aziende e le società che compongono il "Gruppo Amministrazione Pubblica";
Elenco n.2 - gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;
- i due elenchi sono oggetto di approvazione da parte della Giunta comunale (paragrafo 3.1 del "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato" allegato al D.Lgs. 118/2011);
- l'elenco degli enti facenti parte del "Gruppo Comunale a Bilancio consolidato" (Elenco n. 2) è trasmesso a ciascuno degli enti compresi nel bilancio consolidato al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e predisporre le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le componenti del gruppo);
- l'amministrazione pubblica capogruppo, inoltre, impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato;

Con la delibera di Giunta Comunale n.136 del 06/09/2016 il Comune di San Benedetto del Tronto ha approvato gli due elenchi così denominati:

Elenco n. 1 - "Gruppo Amministrazione Pubblica"

Elenco n. 2 - "Gruppo comunale a Bilancio Consolidato"

PRINCIPI E METODI DI CONSOLIDAMENTO

Il metodo di consolidamento individua le modalità con cui gli elementi economici e patrimoniali di ogni singola azienda vengono integrati per redigere il bilancio consolidato.

Ai sensi del punto 4.4 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011), il consolidamento dei bilanci può essere effettuato attraverso due diversi metodi:

- il **metodo integrale**, che consiste nell'aggregare l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate;
- il **metodo proporzionale**, che consiste nell'aggregare l'importo in misura proporzionale alla quota di partecipazione con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati.

In considerazione del fatto che nell' **Elenco n. 2 - "Gruppo comunale a Bilancio Consolidato"** del Comune di San Benedetto del Tronto approvato con delibere di Giunta Comunale n.136 del 06/09/2016 sono presenti, oltre al Comune capogruppo, anche le n.4 società si specifica di seguito, il metodo di consolidamento utilizzato per ciascuna:

N.	ENTE / SOCIETA'	CLASSIFICAZIONE	MODALITA'
1	Azienda Multi Servizi Spa	Società Controllata	Integrale
2	Picenambiente Spa	Società Partecipata	Proporzionale
3	C.A.A.P. S.Cons. p.a.	Società Partecipata	Proporzionale
4	C.I.I.P. Spa	Società Partecipata	Proporzionale

**IL BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO "AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" DEL
COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO PER L'ESERCIZIO 2015**

Questa relazione è stata predisposta, oltre che obblighi di legge, anche per consentire una migliore comprensione dell'elaborazione dello schema del bilancio consolidato dell'esercizio 2015 che si allega alla presente come di seguito precisato:

- stato patrimoniale attivo consolidato passivo e patrimonio netto consolidato.
- conto economico consolidato.

San Benedetto del Tronto, 07/12/2016